

OGGETTO: ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI PAGAMENTI AFFERENTI AI CREDITI SANITARI, RELATIVI ALLE FORNITURE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE, VASCOLARI E DISPOSITIVI MEDICI VANTATI VERSO IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA.

In data 2/8/ 2018

TRA

L'AZIENDA SANITARIA/OSPEDALIERA di Azienda Ospedaliera di Cosenza [P.I.] 01987250782
[Città], rappresentata dal Direttore Generale pro tempore _____

E

La "Parte privata" ELSA SRL, [P.I.] 0732240967, via Spadaro, 5 - Milano che partecipa, alternativamente, fisicamente presso la sede dell'azienda sanitaria/ospedaliera o mediante sottoscrizione di firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata;

(Di seguito, congiuntamente, le "Parti" e, ciascuna, una "Parte")

PREMESSO CHE

- A) La Regione Calabria (la "Regione") ha approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16.12.2009, un Piano di rientro dei disavanzi sanitari (il "Piano di Rientro").
- B) In data 17 Dicembre 2009, è stato approvato l'accordo Sul Piano di rientro, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il presidente pro tempore della regione, successivamente recepito con DGR n. 97 del 12 Febbraio 2010;
- C) il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa stato Regioni del 10 Luglio 2014 (Rep.n. 827CSR) ed in particolare l'articolo 12 di detta Intesa che statuisce la necessità di ridefinire il sistema di governo dei piani di rientro con processi di qualificazione dei Servizi Sanitari Regionali che impongano l'adozione dei piani di rientro ovvero del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del Servizio Sanitario Regionale.
- D) La Regione Calabria con la conclusione delle attività connesse alla Bad Debt Entity (BDE) e al fine di dare prosecuzione al processo dei pagamenti e di estinguere definitivamente il debito pregresso, con DCA n. 70/14 ha disposto di trasferire le risorse residuali non utilizzate dalla BDE direttamente alle Aziende Sanitarie affinché le stesse procedessero alla prosecuzione del pagamento delle partite debitorie.

Le risorse trasferite hanno determinato una riduzione del livello di indebitamento verso gli istituti tesorieri e un decremento dei relativi interessi passivi sulle anticipazioni di cassa nel corso dell'esercizio 2015; tuttavia, sono emerse nel corso degli anni 2016 e 2017 varie difficoltà da parte delle Aziende Sanitarie nell'efficace utilizzo delle risorse ricevute per il pagamento del debito pregresso, dovute principalmente alla carenza di figure professionali e competenze tecnico specialistiche nello svolgimento delle attività amministrative per il perfezionamento con i debitori di transazioni e nella emissione dei mandati di pagamento, nonché a difficoltà connesse alla verifica delle partite debitorie già pagate in esecuzione di assegnazioni giudiziarie, al fine di evitare pagamenti multipli per medesime fatture. Tali difficoltà fanno rilevare, pertanto, la necessità di porre in essere interventi organizzativi e procedure straordinarie volte a garantire un efficientamento dell'utilizzo e del monitoraggio delle risorse finanziarie trasferite alle Aziende Sanitarie per il pagamento del debito commerciale;

E) Il Programma Operativo 2016-2018, a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi della SSR regionale, approvato con DCA 137 del 22/12/2016, prevede tra gli obiettivi prioritari la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori degli Enti del SSR;

F) il Decreto Legislativo n. 192 del 9 Novembre 2012 al fine di recepire la direttiva europea 2011/7/UE del 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 10, comma 1°, della Legge 11 Novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002, n. 231.

G) Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, prevede *"Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni"*, ove applicabile.

H) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2013, n. 118, recante *"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*, che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le PA locali di accettare esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico a partire dal 6 giugno 2015;

- liquidazione delle fatture pregresse, emesse fino al 31 dicembre 2017, da effettuare entro il 30 settembre 2018. Di conseguenza, dovranno essere predisposti appositi piani di rientro tra gli enti del SSR ed i singoli fornitori entro dicembre 2018, che non faranno comunque parte integrante del presente accordo;
- applicazione di interessi calcolati sulle fatture emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 in base alle norme vigenti, nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre i termini concordati;

N) La Parte privata e le Aziende Sanitarie, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono quindi regolare i termini e le condizioni di pagamento dei crediti relativi a tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, in deroga alle previsioni contenute nei relativi contratti e/o rapporti di fornitura in essere;

O) La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie e la Parte privata e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza tuttavia prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito;

P) La Regione si impegna a coordinare, monitorare e controllare le attività delle Aziende Sanitarie messe in atto al fine di risolvere in via transattiva i crediti vantati dai singoli fornitori di farmaci e, eventualmente, di apparecchiature diagnostiche, vascolari e dispositivi medici a fronte di fatture emesse fino al 31 dicembre 2018.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, la Parte privata e le Aziende Sanitarie (di seguito definite anche le "Parti") convengono e stipulano, accettando e concordando senza riserva alcuna, quanto segue:

ART. 1

Le premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 – Definizioni

2.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente accordo, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

"Aziende Sanitarie": le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie.

"Data di Pagamento": valuta entro l'ultimo giorno del mese in cui cade la scadenza della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà all'accredito perentorio sul conto corrente indicato dal fornitore dei Crediti Certificati.

Art. 3 – Oggetto e finalità dell'accordo

3.1 Le Parti, con il presente accordo intendono disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti.

3.2 Il presente atto si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, in essere alla data di sottoscrizione del presente atto.

3.3 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente accordo.

Art. 4 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

La manifestazione di volontà viene espressa con la sottoscrizione del presente accordo da ambo le parti, a mezzo posta elettronica certificata.

Le parti si impegnano altresì a non sottoscrivere alcun ulteriore atto avente per oggetto le fatture emesse dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

4.1 Le disposizioni del presente accordo riferite alla Parte privata si potranno applicare anche a tutti i Crediti che siano stati ceduti dalla Parte privata a terzi entro e non oltre il giorno di sottoscrizione del presente accordo e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- il relativo Cessionario sottoscriva il presente accordo in segno di piena ed incondizionata accettazione, pena la nullità dell'accordo stesso;
- il relativo contratto di cessione sia stato validamente stipulato tra le parti, sia pienamente efficace e sia stato notificato alle Aziende Sanitarie cedute entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente accordo;
- la parte privata fornisca alle Aziende Sanitarie ed alla Regione l'elenco dettagliato dei crediti ceduti, in formato elettronico (foglio di calcolo debitamente compilato, privo di blocchi e/o restrizioni);

4.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo Art. 5, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

5.5 Qualora l'Azienda Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento, la parte privata avrà diritto al riconoscimento degli interessi moratori maturati dal 151° (centocinquantunesimo) giorno dalla scadenza del pagamento.

5.6. Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Agenzia delle Entrate-Riscossione e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 5.2 (Liquidazione e Certificazione) e 5.4 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Agenzia delle Entrate-Riscossione e/o DURC.

5.7. Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Agenzia delle Entrate-Riscossione. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 6 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

6.1 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

6.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto privato che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 7, punto 7.1.

Art. 7 – Obblighi della Parte privata

7.1 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria;

7.2 La Parte privata si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando il conto o i conti correnti bancari o

proprio statuto; b) a leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili; c) a contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per lo stesso ovvero d) a eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per lo stesso;

- non esistono fatti o circostanze che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato.

9.2 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo si intenderanno reiterate per tutta la durata del presente accordo e fino alla Data di Pagamento.

9.3 La Parte Privata è penalmente responsabile per le dichiarazioni non veritiere rese ai sensi del presente Articolo e manlevano sin da ora le Aziende Sanitarie e/o la Regione da eventuali costi e/o danni, anche indiretti, che dovessero derivare in dipendenza da ciò.

Art. 10 – Durata

10.1 Il presente accordo ha validità per le Fatture emesse dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. In relazione ai crediti pregressi si rimanda alla lettera M.4 delle premesse.

10.2 Alla scadenza di cui al punto precedente, l'accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore anno, previo accordo scritto da concludersi entro 30 giorni antecedenti alla data di scadenza. All'atto del rinnovo le parti potranno concordare termini di pagamento inferiori a quelli previsti al precedente art. 5, punto 5.4.

10.3 Il presente accordo sarà applicabile a tutti i Crediti per Fatture emesse nel periodo indicato nel precedente punto 10.1, indipendentemente dalla maggiore durata dei Contratti da cui derivano.

10.4 Il pagamento dei crediti per fatture emesse successivamente alla scadenza del presente accordo o del suo rinnovo, sarà regolato ai termini ed alle condizioni previste nei relativi contratti e/o rapporti di fornitura, sulla base delle normative vigenti.

Art. 11 – Risoluzione e Recesso

11.1 Le Aziende Sanitarie avranno diritto di recedere dal presente accordo, dandone comunicazione alla Parte Privata e in copia alla Regione, qualora dovessero essere avviati uno o più procedimenti giudiziari penali nei confronti dei soggetti elencati all'art. 38, 1° comma, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. facenti parte della Parte privata. Il recesso avrà efficacia trascorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione. Il recesso non opererà in relazione alle Fatture aventi Data Consegna fino al quindicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso